



VERBALE RIUNIONE CONSULTA NAZIONALE DEL 27/03/2010

Il giorno 27 marzo 2010, alle ore 10:20, presso l'Hotel Meridiana a Sasso Marconi, si è riunita la Consulta Nazionale, ritualmente convocato dal Presidente in data 25 febbraio 2010.

Sono presenti per il Consiglio Federale:

Mauro Mandò - Presidente
Giancarlo Bogetti – Secondo Vice Presidente
Alessandro Salvanti – Segretario Generale
Danilo Bazzana – Consigliere
Pierbruno Cimatti – Consigliere
Corrado Di Gaspari – Consigliere
Andrea Luccarini – Consigliere
Giancarla Parma – Consigliere
Battista Pescini – Consigliere

Sono presenti per i Comitati Regionali

Andrea Rapino - Emilia Romagna
Mario Caccia - Lombardia
Roberto Lanciotti - Lazio
Pierpaolo Oddone - Piemonte
Mirocle Bartolucci - Toscana
Aldo Danieli - Triveneto
Angelo Trotta - Liguria
Risulta assente il Comitato Regionale Campania.

Sono, altresì, presenti:

Riccardo Serafini e Paola Ferrarini, dipendenti della Federazione.

All'Ordine del Giorno sono iscritti i seguenti argomenti:

1. **Proposta di nuovo Statuto per eventuale domanda ingresso CONI;**
2. **Candidatura all'organizzazione del WBHC**
3. **Illustrazione nuova polizza assicurativa in materia di infortuni**
4. **Conti correnti bancari dei Comitati Regionali**
5. **Eventuali revisioni territoriali dei Comitati Regionali**
6. **Illustrazione ipotesi di revisione del Regolamento Istruzione**



Il Presidente da il benvenuto ai presenti alla riunione, la prima della Consulta Nazionale dopo l'Assemblea Nazionale del 13 marzo. Assemblea Nazionale che ha approvato il bilancio consuntivo 2009 soprattutto in virtù di un risultato positivo della gestione economica della Federazione, che ha portato ad un utile di circa 19.000,00 euro. Nel valutare l'andamento dell'Assemblea Nazionale, più che positivo in senso generale, il Presidente evidenzia anche un aspetto negativo, legato alla scarsa partecipazione da parte delle Compagnie e dei Comitati Regionali. La riflessione, di natura squisitamente politica, ha lo scopo di sensibilizzare le Compagnie e i Comitati ad una maggiore partecipazione, ricorda che il mancato raggiungimento del quorum previsto porterebbe inevitabilmente ad una crisi della Federazione. L'interrogativo che ci si pone, in funzione della richiesta di maggior potere da parte dei Comitati Regionali e delle Compagnie, condiviso per altro dal Presidente, è che se è evidente che nella bozza dello Statuto i poteri della Consulta Nazionale sono di gran lunga maggiori di quelli attuali, non è pensabile che da parte dei Comitati Regionali e delle Compagnie ci sia questa mancanza di partecipazione. La scelta che ci accingiamo a fare implica una profonda modifica dell'assetto federale, la partecipazione quindi non solo è dovuta, ma addirittura propedeutica per l'attività della Federazione. Attività che porta a legittimare l'operato del Consiglio Federale, con una attenta gestione finanziaria, con le attività sportive (organizzazione di eventi nazionali ed internazionali) e la gestione delle prerogative ad esso spettanti.

Prima di affrontare il primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente legge la lettera di dimissioni di Paolo Pasquini dal Consiglio Federale.

Punto 1 – Proposta di nuovo Statuto per eventuale domanda al CONI

Considerato che la bozza dello Statuto è stata inviata ai Comitati Regionali con largo anticipo, si da per scontato che siano state fatte le opportune valutazioni in merito. In termini squisitamente politici ne dobbiamo fare una, è una scelta che se portata a termine e **se** la domanda troverà anche accoglienza, porterà al centro della realtà sportiva italiana la nostra Federazione, avendo un respiro ed una visibilità che altrimenti non avremmo in altri contesti. Premesso che non avrebbe senso discutere di questo aspetto senza interrogarsi sulla nostra storia, non credo che sia il caso di discutere se i valori di 25 anni fa, quando siamo nati, sono



messi in discussione oggi. I valori sono gli stessi, non a caso ci differenziamo da altre Federazioni: il nostro è un tiro venatorio, è una simulazione di caccia, sappiamo che su questo concetto abbiamo costruito un'attività sportiva, che nella realtà non è per nulla identificabile con l'attività venatoria.

La nostra attività sportiva si rifà a questi canoni, con valori culturali profondi, che attingono alla storia dell'arcieria, che ci elevano rispetto alle altre Federazioni sportive. Non a caso, ed è una notizia recente, la FIARC ha aderito alla Society of Archery Antiquaries col preciso intento di mantenere un rapporto di collaborazione con una associazione il cui scopo è quello di divulgare i concetti legati alla storia e allo sviluppo dell'arco nella società moderna.

Per quanto riguarda l'attività della CNI, in questi giorni abbiamo avuto conferma che dal 9 aprile p.v. avvierà un progetto presso un Liceo Sportivo, i cui studenti sono atleti semi professionisti, inserendo il tiro con l'arco come materia didattica in un programma quinquennale nelle attività liceali.

Questa attività di programmazione non solo è un impegno, per una Federazione di volontari come la nostra, immane, ma fa capire anche la portata culturale e l'innovazione storica che stiamo introducendo nella nostra realtà.

Questa iniziativa ci mette nella condizione di essere maggiormente conosciuti a livello nazionale, ovviamente l'adesione al CONI ci darebbe un vantaggio sia in termine d'immagine nelle attività della Federazione.

Se nell'introduzione della discussione sull'adesione al CONI dicevo che sarebbe stato limitante esprimersi solo a favore o contro, senza fare alcuna valutazione di merito, penso che sulla base dei valori che ci siamo dati e che sono rimasti nostri fondamenti, che devono rimanere tali altrimenti non saremmo più ciò che siamo, è anche vero che le persone che 25 anni hanno fondato la nostra Federazione non sono le stesse che vi aderiscono oggi, ma se i nostri valori sono forti, convinti, si può affrontare il cambiamento e l'approccio con il CONI.

In virtù di certe scelte che faremo, ci dobbiamo comunque preoccupare di tutelare la nostra struttura, valutando un panorama istituzionale molto più ampio di quello che è lo stesso CONI, per questo ritengo che all'Assemblea Nazionale Straordinaria si dovranno discutere tutte le possibilità (adesione al CONI, rimanere indipendenti, cominciare a capire il mondo associazionistico e capire la nostra allocazione).

In questo periodo ci sono stati contatti con molte altre associazioni, tutte ben disposte ad in-



staurare un dialogo costruttivo, molto probabilmente a giugno saremo in grado di fornire dati più certi su cui discutere all'Assemblea Nazionale.

In ogni caso, la FIARC dovrà continuare ad esistere indipendentemente dal tipo di scelta politica indicata dall'Assemblea Straordinaria.

Terminato l'intervento, il Presidente cede la parola ai presenti:

M. Bartolucci (Toscana): per quanto riguarda la scarsa partecipazione all'Assemblea del 13 marzo scorso, probabilmente la causa è da imputare alla scelta della località, se fosse stata convocata a Milano o addirittura a Bologna avremmo registrato una maggiore presenza.

Sulla politica di diffusione del tiro con l'arco, sono anni che ripeto che occorre portare il tiro nelle scuole, nei circoli, ma l'attività della CNL in questi anni si è fermata.

In Toscana la situazione è analoga, è dal dicembre del 2005 che non si organizzano corsi: in generale, occorre chiedersi quali sono i motivi che impediscono il funzionamento nel settore istruzione.

Ci sono realtà, come la Compagnia mia Compagnia (09HAWK), in cui in dieci anni di attività d'insegnamento c'è stato un turn over di circa 300 arcieri, ci dobbiamo chiedere quali sono le cause di questa continua perdita di tesserati.

Le proposte che ho presentato in occasione della Consulta Nazionale di maggio 2009 non sono state accolte, ritiene che l'indirizzo espresso dai Comitati Regionali in Consulta non ha alcuna rilevanza in funzione delle decisioni prese dal Consiglio Federale..

Per concludere, tornando al discorso del turn over dei tesserati, segnala che alla Compagnia 09HAWK sono iscritti circa 80 arcieri rispetto ai 140 dell'anno scorso, quelli che non hanno rinnovato l'iscrizione hanno deciso di tesserarsi presso la UISP in conseguenza del costo tessera più basso.

Il Presidente della Federazione ritiene doveroso replicare che il Consiglio Federale ha sempre deliberato in funzione delle indicazioni ricevute dalla Consulta, aggiungendo che le discussioni ed i pareri richiesti sono andati oltre i limiti dettati dai nostri regolamenti.

P. Oddone (Piemonte): invita il Presidente del Comitato Regionale Toscana a non ripetersi continuamente in merito al costo del nostro tesseramento rispetto a quello della UISP. In altre realtà sportive i costi dei corsi sono decisamente molto più alti, il turnover dei tesserati è una conseguenza delle attività stagionali che in molti praticano, senza alcuna soluzione di



continuità. Invita pertanto il Presidente a interrompere la discussione sul costo del tesseramento, soprattutto perché appellarsi a 60,00 euro è del tutto pretestuoso.

A. Trotta (Liguria): l'attuale situazione è la chiara cartina di tornasole di ciò potrebbe succedere in regione, perché si sono creati o si creeranno 3 fronti:

- 1) Quelli che riconoscono gli sforzi della Federazione, che pertanto ne seguiranno l'indirizzo;
- 2) Quelli contrari all'ingresso nel CONI;
- 3) Quelli che, già adesso, si stanno muovendo per entrare in UISP.

Il costo tessera può essere un punto di discussione, anche duro, ma non è sicuramente decisivo allo stato attuale per la vita della Federazione, considerando che i costi sostenuti dagli associati di altre Federazioni sportive non arcieristiche sono ben più alti.

Il discorso fiscale invece è importantissimo, considerato che la mia Compagnia (03FINA') ha avuto problemi di accesso ai contributi perché non siamo affiliati al CONI: cita, come esempio, i problemi riscontrati con la Provincia per l'organizzazione della 24 ore.

M. Caccia (Lombardia): il problema del costo del nostro tesseramento è già stato affrontato nella precedente Consulta Nazionale, pertanto non ritiene sia il caso di proseguire la discussione. Per la Lombardia, premesso che non è stata convocata un'Assemblea Regionale, in due riunioni del Comitato Regionale è stato affrontato il dettaglio tecnico e operativo della bozza di Statuto (in particolare sull'uso di termini considerati in contrasto con lo Statuto CONI e soprattutto con quelle delle ASD), si permette di segnalare al Consiglio Federale alcune incongruenze.

Viste le proposte illustrate dal Presidente M. Caccia, per maggior chiarezza nei confronti dei membri della Consulta Nazionale, si decide di allegare al presente verbale il documento prodotto del Comitato Regionale Lombardia.

R. Lanciotti (Lazio): ricollegandosi al problema della partecipazione alle attività della Federazione, fa presente che permane in regione la difficoltà di coinvolgere le Compagnie nella politica regionale, intervengono solo se opportunamente sollecitate, ma comunque tendono ad affidarsi alle prerogative istituzionali del Comitato Regionale.

La bozza di Statuto serve a far comprendere alle Compagnie che avranno necessariamente



un rapporto più stretto con la Federazione, che comporterà anche un cambiamento del loro Statuto e dei regolamenti.

Per quanto riguarda il discorso reiterato del Presidente del Comitato Regionale Toscana ricorda che, salvo fraintendimenti, in occasione della Consulta di dicembre 2009 si era valutata la possibilità di ridurre il costo del tesseramento qualora la Federazione entrasse nel CONI.

Il Presidente della Federazione coglie l'occasione per dichiarare che nell'ultima Consulta del 2011 si affronterà l'argomento, sarà valutata la riduzione del costo del tesseramento sulla base del bilancio federale.

Per quanto riguarda l'attività promozionale nelle scuole, lo scorso anno nel Lazio si è iniziato un percorso di collaborazione con l'Università di Tor Vergata, esperienza che sarà ripetuta quest'anno. Nello specifico non c'è stato alcun problema legato al fatto che non siamo nel CONI, ma al contrario vi è interesse per creare una scuola di tiro con l'arco FIARC all'interno di una scuola elementare.

Terminati gli interventi, il responsabile della Commissione Comitati Regionali, Danilo Bazzana, invita i Comitati a convocare le Assemblee Regionali entro il 15 maggio, le assemblee dovranno esprimersi in merito alla bozza di Statuto.

Su proposta del Segretario Generale, Alessandro Salvanti, al fine di agevolare i Comitati Regionali, si decide di ridurre il termine per la convocazione delle assemblee regionali a quindici giorni (Artt. 41/H.2 R.O.), con delibera del Consiglio Federale da approvare nella riunione successiva alla Consulta.

Al fine di calendarizzare l'attività dei Comitati, il Presidente comunica che la prossima Consulta Nazionale sarà convocata il 5 giugno p.v., al fine di esaminare gli indirizzi delle assemblee regionali, mentre l'Assemblea Nazionale Straordinaria sarà convocata il 19 giugno.

Previa discussione, valutate le problematiche legate alla presenza delle Compagnie ed ai costi della sala, si decide di convocare l'Assemblea Straordinaria nello stesso luogo del 13 marzo scorso.

Punto 2 ODG – Candidatura all'organizzazione del WBHC 2015

In occasione del World Council IFAA che si terrà per la fine di luglio, l'Italia presenterà la candidatura per il WBHC 2015. Da quanto ci è stato consigliato al Meeting IFAA di febbraio,



sarebbe opportuno presentare almeno una candidatura regionale per l'evento. Le candidature dei Comitati Regionali stessi, o delle Compagnie di propria competenza, dovranno pervenire in Federazione entro 30 giorni. L'evento non sarà assegnato considerando esclusivamente l'aspetto economico, ma valutando soprattutto le capacità organizzative del candidato, la garanzia che avrà risonanza nazionale e che la località prescelta sia di sicuro interesse. Facendo una valutazione in rapporto agli europei di quest'anno, il WBHC porterà sui percorsi circa 1000/1500 arcieri, con un indotto di circa 4000 persone. Ad oggi non sono state presentate candidature, il Segretario Generale specifica che il Regolamento IFAA prevede due istanze per l'assegnazione dell'evento, una preventiva ed una definitiva che prevede il versamento della caparra.

Si richiede la presentazione della candidatura con largo anticipo perché sono necessari almeno un paio di mesi per preparare la presentazione, illustrando la proposta in modo dettagliato e strutturato (ricettività alberghiera, mezzi di collegamento, distanze da frontiera ed aeroporti).

Le nostre candidature dovrebbe avere l'appoggio degli enti locali, è necessario che un loro esponente partecipi al World Council per promuovere la località interessata (tutta la documentazione da inviare ad IFAA dovrà essere tradotta in inglese, FIARC si rende disponibile per la traduzione). L'area deve essere sufficientemente ampia per consentire l'allestimento di 6 percorsi, secondo le disposizioni IFAA la gestione del Campionato sarà affidata direttamente alla FIARC: è un elemento nuovo, nel rapporto tra le due Federazioni, che dovrebbe fugare eventuali problemi organizzativi. La FIARC si è già attivata per predisporre una piattaforma on-line per le iscrizioni, che ci consentirà di avere sia un vantaggio gestionale che economico, dal momento che disporremo delle quote di iscrizione con due anni di anticipo sull'evento. In occasione del Meeting di febbraio, IFAA ha ripetuto che si considera una Federazione arcieristica votata al "family sport", che privilegia il divertimento del nucleo familiare, quindi i percorsi devono garantire a tutti la possibilità di poterli affrontare senza sforzi eccessivi: per questo motivo si raccomanda di evitare aree impervie e/o particolarmente impegnative.

In conclusione, per coloro che si volessero candidare, si raccomanda di prestare particolare attenzione alla predisposizione dell'area adibita alla cerimonia di apertura e chiusura dell'evento, che deve poter ospitare agevolmente i partecipanti all'evento.



PUNTO 3 ODG – Illustrazione nuova polizza assicurativa in materia di infortuni

La FIARC ha stipulato una polizza infortuni per i tesserati, con livelli di copertura aggiuntiva (diaria e massimali) per l'attività di Capicaccia e degli Istruttori.

In generale la polizza prevede:

- 1) La copertura per le attività patrocinate dalla FIARC;
- 2) La copertura per le attività svolte all'interno di aree autorizzate.

Per le attività previste dai regolamenti della Federazione o da essa patrocinate, non vi è l'obbligo di comunicazione per l'attivazione della copertura, ma solo per conoscenza, anche perché il nostro impianto normativo non prevede una procedura autorizzativa per questi eventi.

L'assicuratore è comunque a disposizione per eventuali delucidazioni in merito alle garanzie di polizza.

Viene specificato dal Segretario Generale che le manifestazioni sono valide a condizione che siano organizzate sotto l'egida della FIARC.

PUNTO 4 ODG – Conti correnti bancari dei Comitati Regionali

Nei giorni antecedenti la riunione della Consulta Nazionale è stata inviata ai Comitati Regionali una comunicazione relativa all'attivazione di otto conti correnti presso la Banca Popolare Commercio e Industria, intestati alla FIARC. Il responsabile dei conti correnti è la Federazione, nella persona del suo legale rappresentante.

Il tesoriere del Comitato Regionale è abilitato ad operare in nome e per conto del Comitato Regionale, gli sarà fornito un bancomat, su richiesta anche un libretto di assegni, ed un codice per operare tramite home banking. Nei comuni ove sono assenti gli sportelli della Banca Popolare Commercio & Industria, i versamenti per il Comitato Regionale si dovranno effettuare sul conto corrente postale della Federazione, che successivamente provvederà ad accreditarli tramite un giroconto gratuito sul conto corrente del Comitato Regionale.

Sino ad oggi non è mai stata fatta la revisione contabile dei conti correnti dei Comitati Regionali, da quest'anno la Federazione si attiverà per controllarli considerato che, con l'entrata in



vigore del modello EAS, nel bilancio patrimoniale della FIARC è indicata la cassa dei Comitati.

In sintesi, i Comitati Regionali hanno solo un'autonomia gestionale dei conti correnti, ovviamente non sono ammesse gestioni patrimoniali al di fuori delle attività della Federazione.

Per meglio chiarire gli aspetti legati alla gestione dei conti dei Comitati C. Capra, Revisore dei conti, interviene specificando che per ogni operazione effettuata sul conto la FIARC può rifarsi nei confronti di chi lo gestisce, in quanto agenti contabili del patrimonio federale.

A ulteriore chiarimento, si ricorda che i Comitati Regionali non sono soggetti fiscali, non hanno diritto di richiedere contributi che non siano strettamente attinenti alle attività federali, e che comunque tutti quelli che transitano sul conto sono della Federazione e quindi assoggettati al suo controllo.

Il Presidente del Triveneto, Aldo Danieli, chiede come devono essere gestiti eventuali avanzi o deficit di cassa: il Segretario Generale specifica che la gestione del libro cassa spetta al Comitato Regionale, l'unica differenza è che i conti correnti sono intestati alla Federazione.

I conti sono aperti dal Presidente della Federazione, il Segretario Generale ha la responsabilità contabile: per qualsiasi problema, i Comitati Regionali possono rivolgersi alla responsabile amministrativa.

PUNTO 5 ODG – Eventuali revisioni territoriali dei Comitati Regionali

L'argomento è stato inserito all'ordine del giorno perché si è venuti a conoscenza della volontà di creare un Comitato Regionale Umbria/Marche.

Da parte del Consiglio Federale nulla osta in merito alla costituzione di un nuovo Comitato Regionale, ma solo a condizione che il Comitato Regionale Lazio sia favorevole.

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio afferma che nulla osta in merito, tuttavia è a conoscenza che le Compagnie marchigiane sono contrarie.

Se da un punto di vista logistico e tecnico sarebbe una soluzione auspicabile per alleggerire l'attività del Comitato Regionale Lazio, la costituzione di un Comitato Umbria/Marche potrebbe indurle a chiedere di restare entro la sfera di competenza del Lazio.

Si decide che in occasione dell'Assemblea Regionale del Lazio, cui parteciperà il Presidente della Federazione, sarà chiesto alle Compagnie di Umbria e Marche di esprimersi in merito.



Punto 6 ODG – Illustrazione ipotesi di revisione del Regolamento Istruzione

La CNI presenta la revisione N.° 5 del Regolamento Istruzione, non inviato ai Comitati Regionali per mancanza di tempo utile considerato che i lavori sono terminati il giorno precedente alla riunione.

Il Consiglio Federale chiede ai Comitati Regionali di esprimere eventuali proposte sul documento, tenendo presente che i principi fondamentali devono essere mantenuti nella loro integrità.

In generale l'istituzione della Scuola Regionale fornirà una risposta immediata sul territorio, che sarà coordinata dalla Scuola Nazionale: la struttura del settore Istruzione è in via di sviluppo, la collaborazione tra RRI e Comitati Regionali è propedeutica per la gestione del programma della CNI su tutto il territorio.

Viene specificato che i Comitati Regionali dovranno prevedere una voce di bilancio distinta per le Scuole Regionali.

Terminato l'intervento della CNI, il Presidente annuncia che sulla base delle modifiche statutarie approvate in occasione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria del 13/03/2010, il Consiglio Federale nominerà il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

In conclusione della riunione della Consulta Nazionale, su invito del Presidente, vengono illustrate le proposte della CRR Lombardia.

Le proposte saranno presentate ufficialmente in occasione della riunione della Commissione Nazionale Regolamenti del 24/04/2010.

Alle ore 14.15 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la riunione si conclude.

Il Segretario Generale
Alessandro Salvanti

Allegato: proposte CR Lombardia.

STATUTO FEDERALE - F I A R C

ALCUNE NOTE DI CARATTERE GENERALE

- All'art. 10 vengono bene distinti gli Organi Federali Nazionali da quelli REGIONALI, poi nel proseguo si mischiano tutti e comunque non ben si distinguono per doveri e diritti in genere. Sarebbe opportuno meglio dettagliare tutte le situazioni, responsabilità, diritti e doveri, assemblee, cariche elettive, candidature, ecc. relative ai Comitati Regionali
- Valutare bene l'obbligatorietà di presenza del SEGRETARIO GENERALE che in questo Statuto NON può essere sostituito nelle sue mansioni; quindi deve sempre essere presente a tutte le riunioni, Verosimilmente cosa impossibile, salvo che si rinviino le riunioni già convocate (es. Assemblea Nazionale !!!)
- Rivalutare bene la composizione del Consiglio di Presidenza; forse il Vice P. degli atleti o istruttori è di troppo e potrebbe inoltre variare il rapporto di peso politico del Cons. di Pres. stesso
- MOLTO BENE l'impostazione della Consulta Nazionale se fosse vero che si mantiene così con anche poteri Deliberativi (Il CRL ha forse dei dubbi ...). Sarebbe buona cosa che la Consulta possa partecipare attivamente o deliberativamente alla stesura del NUOVO Regolamento dei Comitati Regionali o, quantomeno, che ne fosse pesantemente coinvolta.
- Se la Consulta Nazionale avrà effettivo potere DELIBERATIVO, è necessario che venga specificato con apposita norma in quanto gli unici Organi che attualmente in (questo) Statuto possono deliberare sono il C.F. e l'Assemblea Nazionale
- Per il Collegio Revisore Conti, si crede sia più opportuno che il Presidente dello stesso NON sia eletto (nominato) dall'Assemblea, ma sicuramente dal C.F.. anche per la possibilità di scegliere persona capace e di valida cordialità con il C.F.
- Per i Comitati Regionali vale quanto più volte già detto: ovvero maggiore chiarezza di tutti i ruoli. Si consiglia vivamente di aumentare la possibilità del numero di Consiglieri che faranno parte dei vari Comitati in rapporto al numero di affiliate che dovranno gestire. Esprimere in Statuto la durata in carica del Comitato: presumibile in 4 anni !
- Nei ballottaggi, soprattutto per il Presidente Regionale, sembra assolutamente inutile dovere raggiungere nuovamente la metà più 1 dei voti, ma basterebbe il maggior numero di voti che ovviamente vanno ad un solo candidato dei due rimasti in ballo.
- Si propone di ampliare la tabella di assegnazione dei voti plurimi, coinvolgendo direttamente le società ed associazione affiliate che poi di fatto saranno la FIARC.
- Dividere chiaramente le norme di eleggibilità dei candidati nazionali da quelle dei candidati Regionali
- Valutare con moltissima attenzione il punto 9) dell'art.29, si corre il rischio di NON avere sufficienti persone per le varie Commissioni

Titolo I - La Federazione

ART. 1 - SCOPO DELLA FEDERAZIONE

1. La FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna ha i seguenti scopi:
 - a) Coordinare le Società Sportiva (S.Sp.) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) di arcieri, nelle attività del tiro dinamico con l'arco, inteso come pratica sportiva del tiro con l'arco alla sagoma fissa o mobile.
 - b) Promuovere la pratica del tiro dinamico con l'arco mediante attività sportive nazionali e internazionali e coordinare le Società e le Associazioni sportive nell'organizzazione delle suddette in Italia.
 - c) ~~.....~~
 - d) ~~.....~~
 - e) Tutelare la salute degli atleti, prevenendo e reprimendo l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
2. La FIARC svolge la propria attività nell'ambito e nel rispetto delle vigenti leggi interne che regolano le discipline sportive.
3. La FIARC ha sede legale ed amministrativa a Milano ed ha durata illimitata. La sede delle Assemblee e di tutte le Riunioni Federali dovrà essere stabilita di volta in volta in funzione delle esigenze geografiche ed organizzative, in modo di facilitare la massima partecipazione possibile.
4. La FIARC è un organismo apolitico una Associazione con personalità giuridica di diritto privato e senza scopi fini di lucro.

Eliminato: di simulazione venatoria con l'arco

Eliminato: di simulazione venatoria

Eliminato: Conservare e tutelare il patrimonio storico culturale della caccia e della pesca con l'arco

Eliminato: Coordinare e disciplinare lo svolgimento sul territorio Nazionale delle attività sportive del tiro con l'arco di simulazione venatoria, di pesca con l'arco e di tiro a volo.

Eliminato: e le attività venatorie

Eliminato: riunioni

Eliminato: federali

ART. 2 - AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE

1. Per l'ammissione alla FIARC -Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna- le Società S.Sp e le A.S.D., così definite all'articolo 3 del presente Statuto, devono inoltrare regolare domanda, redatta sull'apposita modulistica, alla Segreteria Generale, tramite il Comitato Regionale di appartenenza, accompagnata dallo Statuto e dalla documentazione prevista dal Regolamento Organico.
2. Il Consiglio Federale, previo accertamento della regolarità della documentazione presentata, provvederà all'approvazione della domanda di ammissione.

Eliminato: federale

ART. 3 - AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE

1. Sono affiliati alla FIARC le ~~associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche~~ Società Sportive (S.Sp.) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) di tiro con l'arco che:
 - a) Siano state riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato, dal Consiglio Federale della FIARC.
 - b) Siano composte da almeno 5 Soci effettivi maggiorenni.
 - c) Si siano uniformate ai requisiti e ai parametri previsti all'articolo 90 della legge 289/2002 e modificato in Lg. 128/04
 - d) Siano in regola con il versamento delle quote associative.
 - e) Siano in regola con ~~eventuali~~ i versamenti delle quote Regionali e non abbiano pendenze o sanzioni amministrative.

Eliminato: soci

Eliminato: regionali

2. Lo ~~Statuto delle~~ delle associazioni sportive o società sportive dilettantistiche ~~S.Sp. e A.S.D.~~ deve contenere l'impegno ad esercitare l'attività sportiva con lealtà, nonché l'obbligo di conformarsi alle norme riportate nell'art. 29 dello Statuto e alle direttive del CONI ed allo Statuto e ai Regolamenti FIARC.
3. L'Atto costitutivo e lo Statuto devono essere depositati presso la Segreteria Generale della Federazione per la verifica dei requisiti sopra indicati. Ogni variazione dello Statuto delle S.Sp e delle A.S.D. federate dovrà essere comunicata entro 30 giorni e sarà soggetta ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI o, se delegato, dal Consiglio Federale FIARC.
4. Gli arcieri iscritti alle Società sportive ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche federate hanno diritto alla tessera Federale.

Eliminato: statuto

Eliminato: regolamenti

Eliminato: L'atto

Eliminato: statuto

Eliminato: deve

Eliminato: depositato

Eliminato: statuto

Eliminato: Società

Eliminato: Associazioni sportive

Eliminato: sportive

Eliminato: federale

Eliminato: affiliati

Eliminato: federali

Eliminato: regolamenti

Eliminato: federali

Eliminato: federale

Eliminato: federali

ART. 4 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Le Società e le Associazioni sportive S.Sp. e le A.S.D. affiliate alla FIARC nella figura del loro Presidente sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri soci tesserati lo Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le delibere dei suoi Organi.
2. Le Società e le Associazioni sportive S.Sp. e le A.S.D. devono inoltre garantire che tutti i propri soci tesserati vengano informati sui Regolamenti Federali e sul corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento di manifestazioni arcieristiche.
3. Ogni Compagnia S.Sp. e A.S.D. è tenuta a contribuire alla divulgazione del tiro con l'arco secondo le indicazioni emanate dalla Federazione. Deve inoltre partecipare alla vita Federale disponendo di Istruttori, Capicaccia e Capisquadra secondo quanto indicato nel Regolamento Organico.
4. Le Società e le Associazioni sportive S.Sp. e le A.S.D. sono inoltre tenute ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le delibere Federali.

Eliminato: federali

Eliminato: federali

Eliminato: federali

ART. 5 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Le Società e le Associazioni sportive S.Sp. e le A.S.D. hanno diritto a:
 - a) Partecipare e votare alle Assemblee secondo le norme Federali tramite il loro Presidente o Delegato.
 - b) Partecipare alle attività sportive Federali nazionali ed internazionali secondo le normative vigenti.
 - c) Organizzare manifestazioni sportive di tiro con l'arco secondo le normative Federali.
 - d) Fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposti dalla propria Federazione.

ART. 6 - RIAFFILIAZIONE

1. Le Società e le Associazioni sportive S.Sp. e le A.S.D. devono rinnovare annualmente la propria affiliazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

ART. 7 - RECESSO DALLA FEDERAZIONE

1. ~~Una Compagnia~~ Una S.Sp. e/o una A.S.D. cessa di far parte della Federazione:
 - a) per recesso o scioglimento volontari deliberati a norma del proprio Statuto;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini previsti dalle norme Federali;
 - c) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti per

Eliminato: statuto

Eliminato: mancata

Eliminato: riaffiliazione

Eliminato: federali

ottenere l'affiliazione;

- d) per radiazione determinata da gravi infrazioni a norme Federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata con sentenza definitiva. Eliminato: federali
2. Alla S.Sp o A.S.D. inadempiente verranno comunicate a cura del Presidente della Federazione le irregolarità riscontrate. Trascorsi tre mesi dalla notifica la S.Sp o l'A.S.D. verrà esclusa se non avrà provveduto a regolarizzare la sua posizione. Eliminato: Compagnia
Eliminato: Compagnia
3. L'esclusione o il recesso di una S.Sp o A.S.D. non prescrivono le obbligazioni in corso con la Federazione, che dovranno comunque essere soddisfatte. Eliminato: Compagnia

ART. 8 - I TESSERATI

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti Federali;
 - c) gli Istruttori;
 - d) i Capicaccia;
 - e) i Dirigenti Sociali;
 - f) i Presidenti Onorari e i Soci d'onore;
 - g) i Soci ordinari. (questi chi sono ??, poi pare che manchino i Dirigenti Regionali)
2. I Soci, gli Atleti e i Dirigenti sociali entrano a far parte della Federazione con l'accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della S.Sp o A.S.D. di appartenenza; gli Istruttori e i Capicaccia vengono tesserati a seguito dell'inquadramento nei rispettivi ruoli Federali; i Dirigenti Federali all'atto dell'elezione o della nomina; i Presidenti Onorari ed i Soci d'onore all'atto della nomina. Eliminato: riaffiliazione
Eliminato: dell'associazione
Eliminato: federali
3. È obbligatorio il tesseramento presso una affiliata alla Federazione con la qualifica di Socio ordinario per l'accesso e il mantenimento delle qualifiche di Atleta, Dirigente federale, Dirigente sociale, Istruttore e Capocaccia. Eliminato: affiliato
Eliminato: socio

ART. 9 - DOVERI E DIRITTI DEI TESSERATI

1. Il tesseramento ha la validità di un anno solare, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico. Tutti gli atleti tesserati hanno il dovere di attenersi a quanto previsto all'articolo 4 del presente Statuto. (attenzione: questo articolo non dice nulla al tesserato. Parla della S.Sp. e A.S.D.) (quindi deve diventare: previsto dagli artt. 13-14 Regolamento Organico) Eliminato: arcieri
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per ritiro della tessera in seguito a sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 7 del presente Statuto;
 - d) ~~negli altri casi previsti dal Regolamento Organico~~ Non c'è niente del TESSARATO!
 - e) Tutti gli ~~arcieri~~ atleti in possesso del regola con la tessera Federale possono partecipare alle manifestazioni approvate o promosse dalla Federazione o dalle affiliate, secondo le normative Federali. Eliminato: federale
Eliminato: dagli
Eliminato: affiliati
3. Gli atleti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, devono obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità medica come richiesto dalla Federazione e previsto dalle disposizioni di legge.

4. La tessera Federale non potrà comunque sostituire documenti di abilitazione o di autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti.

Eliminato: federale

5. I diritti elettorali, attivi e passivi, possono essere esercitati dai tesserati Dirigenti/Presidenti e Delegati in una sola delle categorie alle quali risulti appartenere.

Gli atleti e gli Istruttori ed i Capocaccia, maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto nelle rispettive Assemblee di categoria.

Eliminato: istruttori

Eliminato: assemblee

Titolo II - Struttura ed organizzazione

ART. 10 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

1. Gli Organi Nazionali della Federazione sono:

a) L'Assemblea Nazionale.

Eliminato: organi

b) Il Presidente Federale.

Eliminato: nazionali

c) Il Consiglio Federale.

Eliminato: nazionale

d) Il Consiglio di Presidenza.

Eliminato: federale

e) La Consulta Nazionale.

Eliminato: presidenza

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Eliminato: nazionale

g) Le Commissioni Nazionali.

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

2. Gli Organi Regionali della Federazione sono:

a) Le Assemblee Regionali.

Eliminato: nazionali

b) I Presidenti Regionali.

Eliminato: organi

c) I Comitati Regionali.

Eliminato: regionali

d) I Delegati Regionali.

Eliminato: regionali

e) I Commissari straordinari

Eliminato: regionali

3. Gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione sono:

a) Il Giudice unico.

Eliminato: regionali

b) La Commissione d'appello Federale.

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

c) Il Procuratore Federale.

Eliminato: sportiva

Eliminato: federale

4. Altri Organi della Federazione sono:

Eliminato: federale

a) Gli Istruttori.

b) I Capicaccia.

c) I Capisquadra.

5. Ogni persona fisica eletta in seno agli Organi appena nominati è rieleggibile.

6. Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. I membri componenti gli Organi della Federazione possono ricevere, secondo quanto disposto dal Regolamento Organico, un rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate.

ART. 11 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è l'organo superiore della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa si riunisce in sede ordinaria, su convocazione del Presidente, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. È composta da:
 - a) i Presidenti, o loro delegati, delle ~~Associazioni o Società sportive~~ **S.Sp.o A.S.D.** affiliate aventi diritto al voto;
 - b) i rappresentanti degli **Istruttori** indicati ~~dai~~ dagli affiliati **tesserati**, regolarmente iscritti ~~all'Albo~~ al momento dello svolgimento ~~dell'Assemblea~~;
 - c) i rappresentanti degli **Atleti** indicati dagli affiliati ~~dai tesserati~~, regolarmente ~~tesserati~~ **iscritti ed in attività** al momento dello svolgimento ~~dell'Assemblea~~.
4. Le ~~Società o Associazioni sportive~~ **S.Sp. o A.S.D.** dovranno comunicare ~~al momento della riaffiliazione~~ **prima dell'Assemblea**, ~~i nominativi~~ il nominativo del Presidente in carica, ~~dei del rappresentante degli Istruttori~~ e degli **Atleti** democraticamente eletti o nominati; ~~eventuali variazioni dovranno essere comunicate~~ entro trenta giorni dalla ~~variazione~~ **data prevista della** stessa.
5. Viene presieduta ~~dal Presidente della Federazione~~ da un Presidente nominato dall'Assemblea. ~~in sua vece, da uno dei Vice Presidenti~~, in mancanza verrà nominato il Presidente Federale. Il Segretario Generale ~~ha l'incarico~~ l'incarico di redigerne il verbale. ~~In caso di assenza di quest'ultimo, il segretario sarà nominato dall'Assemblea.~~ **(ATTENZIONE: il Segretario Generale non può essere sostituito per via dell'obbligo dei suoi poteri di cui al prossimo articolo 15 –Segretario Generale) Deve per forza essere presente !!!**
6. La data dell'Assemblea **Nazionale** ordinaria deve essere decisa dal Consiglio **Federale** e resa pubblica almeno con sei mesi d'anticipo.
7. La convocazione deve avvenire e con lettera raccomandata oppure in via telematica mediante newsletters o e-mail inviata singolarmente ~~agli~~ alle **S.Sp. e A.S.D.** affiliate almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Essa deve contenere: ~~giorno~~ **data**, **giorno e ora** del luogo della riunione, ordine del giorno, **data**, giorno e ora del luogo della seconda convocazione.
8. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti validi e almeno un terzo degli affiliati aventi diritto al voto.
9. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora alla prima, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto (**un quinto !!**) degli affiliati aventi diritto al voto che detengano almeno ~~il 40%~~ **il 25%** dei voti validi. **(ATTENZIONE: PASSAGGIO MOLTO IMPORTANTE i valori della 2a convocazione)**
10. L'Assemblea ordinaria è competente per:
 - a) approvare la relazione annuale del Presidente **Federale**;
 - b) eleggere i seguenti Organi **Federali**:
 - i) il Presidente **Federale**
 - ii) i componenti del Consiglio **Federale**
 - iii) il Presidente ed i componenti del Collegio dei **Revisori dei Conti**;
 - iv) eleggere i componenti della Commissione **d'Appello Federale**;
 - c) approvare il bilancio programmatico di indirizzo quadriennale e, alla scadenza del mandato del Consiglio **Federale**, la **verifica del bilancio programmatico di indirizzo**;
 - d) discutere e deliberare sulle problematiche **Federali**.
11. L'Assemblea **Nazionale** può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente:

Eliminato: istruttori

Eliminato: all'albo

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: atleti

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: istruttori

Eliminato: atleti

Eliminato: federale

Eliminato: federali

Eliminato: federale

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: federali

Eliminato: nazionale

- e) su invito della maggioranza del Consiglio Federale.
- f) su richiesta di almeno un terzo delle affiliate aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei voti validi e almeno la metà più una delle affiliate aventi diritto al voto.
13. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora alla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti validi e almeno il 30% delle affiliate aventi diritto al voto.
14. Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:
- g) approvare il conto consuntivo in caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- h) eleggere il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale in caso di decadenza per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente Federale o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Federali;
- i) integrare gli Organi Federali o provvedere al loro rinnovo in caso di decadenza anticipata;
- j) modificare lo Statuto Federale.
- k) sciogliere la Federazione.
15. Il Presidente della Federazione, i componenti il Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di giustizia, il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati regionali, i Delegati regionali e i candidati alle cariche elettive prendono parte all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto, né possono rappresentare affiliate o tesserati, né direttamente né per delega.
16. Le modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria sono le medesime previste per quella ordinaria. Può essere convocata in concomitanza con l'Assemblea Nazionale ordinaria.
17. All'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria e straordinaria, possono intervenire, su esplicito invito del Presidente Federale, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre Associazioni o Enti pubblici o privati per casi di interesse comune.

- Eliminato: federale
- Eliminato: degli
- Eliminato: affiliati
- Eliminato: degli
- Eliminato: affiliati
- Eliminato: degli
- Eliminato: affiliati
- Eliminato: revisori
- Eliminato: conti
- Eliminato: federale
- Eliminato: federali
- Eliminato: organi
- Eliminato: federali
- Eliminato: federale
- Eliminato: federale
- Eliminato: revisori
- Eliminato: conti
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: affiliati
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: associazioni
- Eliminato: enti

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza della Federazione e può stare in giudizio per essa nominando legali e procuratori quando necessario. Il Presidente è responsabile per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, è responsabile degli uffici, della gestione amministrativa e del personale addetto. E' responsabile, congiuntamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale della gestione della Federazione. La carica dura quattro anni. Il Presidente potrà essere eletto solo per due mandati consecutivi, qualunque sia la durata del mandato stesso. Solo dopo un intervallo minimo di tre anni potrà ripresentare la sua candidatura alla carica di Presidente Federale, sottostando sempre alla regola di massimo due nuovi mandati consecutivi.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, la Consulta Nazionale, il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza. Il Presidente ha altresì il diritto di intervento e di parola a tutte le riunioni degli Organi Federali, degli Organi Regionali e delle Commissioni.
3. Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, salvo ratifica da parte del Consiglio Federale il quale, nella prima riunione successiva al provvedimento adottato, dovrà accertare se sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento medesimo.
4. Ogni anno presenta all'Assemblea Nazionale una la relazione sull'andamento delle attività della Federazione.

- Eliminato: federale
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: nazionale
- Eliminato: federale
- Eliminato: federali
- Eliminato: regionali
- Eliminato: federale
- Eliminato: nazionale

5. In caso di impedimento temporaneo può farsi sostituire, nell'ordine, dal primo e dal secondo Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata, nell'ordine, al primo o al secondo Vice Presidente e Assemblea straordinaria costituita entro 90 giorni.

Eliminato: federale

Eliminato: e

ART. 13 - CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto da:

Eliminato: federale

- a) il Presidente;
- b) sei consiglieri in rappresentanza delle affiliate;
- c) due consiglieri in rappresentanza degli atleti;
- d) un consigliere in rappresentanza degli istruttori.

Eliminato: degli

Eliminato: affiliati

2. Gli incarichi specifici dei Consiglieri in seno al Consiglio Federale vengono decisi dal Consiglio stesso. Nel corso della prima riunione il Presidente nomina tra i membri del Consiglio due Vice Presidenti, primo e secondo, destinati a sostituirlo in caso di impedimento temporaneo. Il secondo Vice Presidente deve essere scelto tra uno dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti o degli istruttori.

Eliminato: federale

Eliminato: consiglieri

3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno per assicurare la continuità della gestione delle materie Federali e per attuare le decisioni dell'Assemblea.

Eliminato: federale

Eliminato: federali

4. Il Consiglio Federale è convocato con comunicazione scritta, anche in forma telematica, su richiesta del Presidente o da almeno cinque Consiglieri con almeno dieci giorni di preavviso.

Eliminato: federale

5. Le riunioni del Consiglio Federale sono regolarmente costituite con la presenza di almeno cinque Consiglieri e del Presidente o un Vice Presidente.

Eliminato: federale

6. In particolare le competenze del Consiglio Federale sono:

Eliminato: federale

- a) L'emanazione dei Regolamenti Federali.
- b) Il coordinamento dell'attività degli Organi Regionali e la loro designazione.
- c) L'approvazione delle domande di nuove affiliazioni.
- d) Lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità di gestione e funzionamento. (vedi nota all'art.25 1.)
- e) La determinazione dell'importo delle quote associative Federali.
- f) La vigilanza sul rispetto dello Statuto e delle Norme Federali.
- g) La gestione tecnico/finanziaria della Federazione.
- h) L'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e del conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- i) La nomina delle Commissioni Nazionali.
- j) ~~La preparazione~~ L'emanazione del calendario Nazionale delle manifestazioni e degli incontri.
- k) L'assegnazione di eventuali attestati di competenza tecnica.
- l) La concessione di grazie ed amnistie.
- m) La stipula di convenzioni assicurative.
- n) Il coordinamento della redazione di un Notiziario Federale a carattere periodico.
- o) La nomina di Commissari straordinari in caso di decadenza o scioglimenti degli Organi Federali.
- p) L'attuazione delle decisioni degli Organi di Giustizia.
- q) La stipula di convenzioni con altre Federazioni od Associazioni. (Nazionali e/o

Eliminato: federali

Eliminato: federali

Eliminato: regionali

Eliminato: regionali

Eliminato: norme

Eliminato: federali

Eliminato: nazionali

Eliminato: federale

Eliminato: federali

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

Internazionali

7. Il Consiglio Federale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ne risponde verso l'Assemblea Nazionale.
8. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del primo o del secondo Vice Presidente che lo sostituisce.
9. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Federale provvede a deliberare i Regolamenti che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva. L'adozione e la modifica dei Regolamenti deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Federale.
10. ~~Il Segretario Generale, che ha diritto di parola, deve tenere un verbale delle riunioni. (Questo è da togliere. E' già specificato all'art. 15. Qui non ha nessun significato!)~~ Alle riunioni possono assistere, su invito del Presidente Federale, persone competenti su argomenti specifici.
11. ~~Il singolo Consigliere, componente del~~ Consiglio Federale, ha diritto di poter intervenire, se richiesto, e di parola nelle riunioni degli Organi Federali, degli Organi Regionali e delle Commissioni per quanto riguarda la loro specifica assegnazione d'incarico.

Eliminato: Straniere

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

ART. 14 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale che lo convoca e lo presiede, dai due (Uno potrebbe bastare!!) Vice Presidenti e da un Consigliere in rappresentanza degli atleti e da un Consigliere e uno in rappresentanza degli istruttori. (il CR Lombardia consiglia di togliere il secondo Vice Presidente scelto fra atleti o istruttori e di lasciare il solo V.P. politico)
2. Il Consiglio di Presidenza viene convocato in modo informale dal Presidente Federale ogni qualvolta sia necessario ed ha il compito di provvedere al disbrigo dell'ordinaria amministrazione con carattere di urgenza e può assumere, nei casi di grave necessità, provvedimenti in luogo del Consiglio Federale, salvo ratifica del suo operato da ottenersi alla prima riunione del Consiglio stesso.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, da assumersi a maggioranza assoluta, sono valide quando sono presenti almeno tre suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del primo (se il vice sarà uno solo) Vice Presidente.
4. Il Segretario Generale è incaricato di redigere il verbale di tutte le riunioni.

Eliminato: federale

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale ed ha i seguenti compiti: (ATTENZIONE: SI DEVE PROVVEDERE ALLA MODIFICA DELL'ART. 36-c R.O.)
 - a) redigere i verbali di tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, nonché delle riunioni della Consulta Nazionale;
 - b) rispondere al Consiglio Federale della gestione amministrativa della Federazione, coordinandone gli uffici, di cui garantisce il funzionamento e l'efficienza;
 - c) attuare, per quanto di competenza, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - d) ~~predisporre~~ presentare i bilanci il consuntivo ed il bilancio e di previsione della Federazione;
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta nazionale;
 - f) gestire i contatti tra gli Organi Federali;

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: organi

Eliminato: federali

- g) esercitare le altre eventuali attribuzioni previste dalle Norme Federali.
2. Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano e non può essere componente del Consiglio Direttivo di una Società sportiva o di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIARC e non può ricoprire nessuna altra carica Federale.

Eliminato: norme

Eliminato: federali

Eliminato: federale

(il CRL suggerisce la possibilità di un eventuale sostituto "provvisorio momentaneo" per gravi motivi di salute del Segretario Generale con delega scritta del S.G., e riportante i motivi validi della propria assenza, a persona di diretta fiducia del Segretario Generale stesso)

ART. 16 - CONSULTA NAZIONALE

1. La Consulta nazionale è costituita dal Presidente, dal Consiglio Federale, ~~e dai~~ dal Presidente o Vice Presidente dei Comitati Regionali (vedi art. 21 composizione Comitato) e dai Delegati Regionali. Essa si riunisce almeno due volte all'anno (ATTENZIONE: l'art. 42 R.O. riporta tre volte) su convocazione del Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico, ed è da esso presieduta o, in sua assenza, da un Vice Presidente.
2. Le competenze di questo Organo sono:
- Discutere e deliberare (disporre ? decretare?) su argomenti di competenza dei Comitati Regionali.
 - Discutere e deliberare (disporre ? decretare?) indirizzi di carattere generale o specifico da sottoporre al Consiglio federale. (ATTENZIONE: chi delibera e' solo il Consiglio Fed. -Art 13-p.9 e art. 34-k R.O.)
 - Istituire o sopprimere incarichi periferici dotati di propria autonomia geografica.
 - Esaminare le relazioni degli incarichi periferici di cui alla lettera precedente e del Consiglio Federale.
 - Approvare (??) le proposte di modifica degli articoli dello ~~alle~~ Statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale per essere deliberati.
 - ~~Deliberare~~ Approvare in via definitiva l'approvazione le modifiche dei regolamenti sportivi da sottoporre al Consiglio Federale per la delibera. (R.O. art.34 -k)
 - Discutere gli indirizzi del settore Istruzione ed esaminare preventivamente le proposte di modifica dei relativi regolamenti, da sottoporre poi alla delibera del Consiglio Federale.
 - Esprimere obbligatoriamente il ~~parere obbligatorio~~ giudizio definitivo sulle modifiche al Regolamento Organico.
3. Delle riunioni della Consulta Nazionale si terrà un verbale redatto a cura del Segretario Generale.
4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. I voti sono così rappresentati:
- Un voto per il Presidente Federale.
 - Un voto per ogni membro del Consiglio Federale.
 - I Comitati regionali e i Delegati regionali disporranno di un voto ogni 10 affiliate che rappresentano, arrotondato per eccesso oltre la quinta unità, ~~al fine di rappresentare al meglio la densità degli iscritti rappresentati~~.
5. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, ~~del primo o del secondo~~ del Vice Presidente che lo sostituisce.
6. Le riunioni della Consulta Nazionale sono regolarmente costituite con la presenza del Presidente o di un Vice Presidente, di almeno tre Consiglieri Federali e dalla metà più uno dei Comitati Regionali e/o Delegati Regionali.

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: istruzione

Eliminato: ,

Eliminato: alla deliberazione del Consiglio federale,

Eliminato: regolamento

Eliminato: organico

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: avranno

Eliminato: affiliati

Eliminato: ;

Eliminato: nazionale

VERAMENTE OTTIMA LA CONSULTA, quindi particolare attenzione al suo funzionamento causa le forti responsabilità che deve gestire

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-contabile della Federazione ed è composto da:

- a) il Presidente del Collegio, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale

Eliminato: nazionale

(anche il Presidente eletto dall'Assemblea ? NON sarebbe meglio nominato dal CF ??)

- b) due membri effettivi ~~ed un supplente~~, nominati dal CONI.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione. **La durata della carica è di quattro anni**. La decadenza, per qualsiasi ragione, del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

Eliminato: federale

3. Il Collegio si riunisce trimestralmente su convocazione del Presidente del Collegio e deve essere invitato, a cura della Segreteria, a tutte le riunioni del Consiglio Federale; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

Eliminato: revisori

- a) controllare la gestione amministrativa-contabile della Federazione;

Eliminato: conti

- b) accertare la regolare tenuta della contabilità ed effettuare le verifiche trimestrali di cassa;

Eliminato: amministrativo

- c) redigere la relazione al bilancio preventivo consuntivo e al conto consuntivo preventivo.

5. Esso controlla, inoltre, che ogni atto del Consiglio Federale avente contenuto patrimoniale sia compatibile con i poteri di cui il Consiglio stesso dispone.

Eliminato: federale

6. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente di propria iniziativa ~~o per delega del Presidente~~, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso le strutture centrali e periferiche della Federazione, previa ~~comunicazione al~~ autorizzazione del Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni ~~comportanti rilievi~~ di grave natura, tali che possano nuocere alla a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei necessari provvedimenti. ~~di competenza~~.

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

Eliminato: federale

7. In caso di decadenza di membri effettivi subentrano i supplenti. I nuovi revisori subentranti potranno restare in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale, la quale ~~deve dovrà~~ provvedere all'elezione dei membri effettivi e supplenti necessari per ~~l'integrazione la~~ ricomposizione del Collegio. In caso di ~~sostituzione~~ manca del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea Nazionale dal ~~sindaco (il sindaco non è previsto)~~ membro più anziano rimasto in carica; ~~i nuovi eletti quelli già in carica decadono insieme a quelli già in carica~~.

Eliminato: assemblea

Eliminato: nazionale

Eliminato: collegio

Eliminato: assemblea

8. Se con i supplenti non si completa il numero legale del Collegio, ~~deve essere convocato~~, entro 30 giorni, dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria ~~perché affinché~~ si provveda ~~all'integrazione alla ricomposizione legale del Collegio stesso~~. (potrebbe ? essere superfluo datosi la durata di carica del Collegio fissa in 4 anni)

9. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica in Organi della Federazione.

Eliminato: revisore

Eliminato: conti

Eliminato: organi

ART. 18 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade:

Eliminato: federale

- a) per dimissioni del Presidente Federale. Comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione dell'Assemblea Nazionale che dovrà

Eliminato: federale

- avvenire entro 90 giorni dall'evento che ha causato la decadenza degli Organi;
- b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della relazione del Presidente Federale che comporta la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Gli Organi suddetti resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea Nazionale che dovrà aver luogo nei termini di cui sopra al punto 1.a). Qualora nel corso della votazione in ordine alla relazione suddetta, sia stata raggiunta la parità dei voti (50% a favore e 50% a sfavore), la relazione si intende approvata;
- c) per dimissioni contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tal caso si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente Federale cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea, convocata nei termini di cui sopra al punto 1.a);
- d) per impedimento definitivo del Presidente.
2. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.
3. Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli Organi da esso nominati.

Eliminato: organi

Eliminato: federale

Eliminato: si

Eliminato: federali

Eliminato: federale

Eliminato: organi

Eliminato: federali

Eliminato: federale

Eliminato: organi

ART. 19 - DIMISSIONI DEGLI ORGANI FEDERALI

1. Se necessita la sostituzione di uno o più membri in carica, accederanno all'Organo Federale coloro che nella precedente Assemblea elettiva avevano raggiunto il più alto numero di voti tra i candidati non eletti. Il mandato avrà la stessa scadenza di quello del membro sostituito.
2. Se dovesse rendersi necessario il rinnovo totale o parziale delle cariche Federali prima dello scadere delle stesse, il Segretario Generale dovrà darne notizia a tutti gli affiliati entro 10 giorni, richiedendo ai Comitati Regionali la designazione dei nuovi candidati entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea Nazionale che dovrà essere costituita entro 90 giorni per le nuove elezioni.

Eliminato: all'organo

Eliminato: federale

Eliminato: federali

Eliminato: regionali

ART. 20 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

1. Qualsiasi documento, comunicazione o convocazione emessi dalle Segreterie dei diversi Comitati Regionali, dalle Segreterie dei singoli affiliati delle S.Sp. o A.S.D., dagli Organi Federali, ivi compresa la Segreteria Generale, potranno essere trasmessi a mezzo cartaceo, telematico mediante newsletters o e-mail (è consentito anche l'invio utilizzando mailing-list), ~~secondo quanto espressamente previsto dal Regolamento Organico.~~ **(ATTENZIONE: non c'è l'articolo che lo esprime nel R.O.)** Dovranno sempre essere garantite le spedizioni cartacee alle affiliate che sceglieranno, con richiesta scritta, questa soluzione.
2. ~~Ad Fanno~~ eccezione ~~del~~ le comunicazioni per l'apertura di ogni tipo di ~~procedimento~~ provvedimento sanzionatorio e le ~~relative e successive sanzioni~~ trattazioni del procedimento che dovranno essere ~~invece~~ comunicate solo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai singoli interessati.

Eliminato: segreterie

Eliminato: segreterie

Eliminato: agli

Eliminato: affiliati

Titolo III - Organi periferici

QUI CREDIAMO SIA meglio specificare IN DETTAGLIO anche le casistiche degli Organi REGIONALI (così come fatto agli artt.i 18 e 19 precedenti) compreso i DIRITTI di ELEGGIBILITA' dei candidati Regionali. Negli ultimi tempi si è fatta sempre una grande confusione fra Organi Federali e Regionali, mischiando a piacere le norme di riferimento. Questa è stata anche mia personale esperienza.

ART. 21 - COMITATI REGIONALI

1. Per ogni Regione o gruppo di Regioni viene eletto un Comitato Regionale, composto da un Presidente e ~~da quattro~~ Consiglieri fino a 30 affiliate Regionali, da 5 a 6 Consiglieri fino a 50 affiliate Regionali e da 6 a massimo 7 Consiglieri oltre le 50 affiliate Regionali, che opera secondo le modalità indicate nel Regolamento dei Comitati Regionali, redatto a cura del Consiglio Federale. (Questo si presume, da come si legge, un completamente Nuovo Regolamento Specifico e non quello Organico. La Consulta Nazionale verrà coinvolta nella stesura e sentita per un giudizio di approvazione definitiva prima della delibera del CF per detto Regolamento dei Comitati??)
2. I Comitati Regionali:
 - a) devono contribuire al perseguimento degli scopi della Federazione di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
 - b) devono cooperare con la Federazione per ~~il rispetto~~ far rispettare, ~~da parte degli~~ alle affiliate, ~~dei~~ i doveri e i diritti di cui ~~all'~~ agli articoli 4 e 5 del presente Statuto.
 - c) devono organizzare l'attività sportiva nel territorio di propria competenza.
3. Nelle Regioni con un numero inferiore a cinque affiliate con diritto al voto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale. In alternativa, il Consiglio Federale può decidere ~~l'assegnazione degli~~ di accorpate le affiliate ad un Comitato Regionale limitrofo.

Eliminato: regionale

Eliminato: consiglieri

Eliminato: federale

Eliminato: regionali

Eliminato: federazione

Eliminato: regioni

Eliminato: affiliati

Eliminato: federale

Eliminato: regionale

Eliminato: federale

Eliminato: regionale

MANCA LA DURATA IN CARICA DEL COMITATO

ART. 22 - I PRESIDENTI REGIONALI

1. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi, ma non negoziali, la FIARC ~~nel territorio~~ nella Regione di competenza.
2. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti presenti in Assemblea. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato uguale numero di voti e sarà eletto il candidato che successivamente riporterà la metà più uno dei voti. (Al ballottaggio non sarebbe meglio che venga eletto chi ha raggiunto il maggiore numero di voti presenti ?? tanto per semplificare le cose, altrimenti le Assemblee durano delle settimane e le schede non saranno mai sufficienti) ~~I delegati possono~~ Gli elettori devono esprimere una sola preferenza per ogni scheda spettante di diritto.
3. Provvede alla convocazione dell'Assemblea Regionale alla quale ~~presenta una relazione gestionale~~ la situazione finanziaria consuntiva e preventiva.
4. Provvede altresì alla convocazione, anche in modo informale, del Comitato Regionale.
5. Presiede il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale e provvede a dare esecuzione delle delibere regionali.
6. Partecipa, ~~in rappresentanza del Comitato Regionale~~, alle riunioni della Consulta Nazionale quale rappresentante del proprio Comitato.

Eliminato: regionale

Eliminato: regionale

Eliminato: regionale

Eliminato: regionale

Eliminato: nazionale

ART. 23 - LE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti ~~degli Affiliati~~ delle S.Sp. o A.S.D aventi diritto al voto, o da loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo, regolarmente ~~tesserati~~ affiliate per l'anno in corso e con sede nella Regione.
2. Ogni Presidente, oltre la propria, ~~o delegato che lo sostituisca~~ può rappresentare, ~~per se in~~

Eliminato: regionale

Eliminato: consiglio

Eliminato: direttivo

Eliminato: regione

possesso di delega scritta e firmata dal loro Presidente, anche altre oltre la società o associazione sportiva di appartenenza S.Sp. o A.S.D. avente diritto al di voto, altri affiliati secondo i criteri stabiliti all'articolo 26 27 del presente Statuto.

3. Il Presidente, i componenti del Comitato Regionale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società S.Sp. o A.S.D. né direttamente né per delega.

Eliminato: statuto

Eliminato: regionale

4. Essa si riunisce su convocazione del Presidente Regionale:

a) di norma, entro il 30 novembre di ogni anno.

b) su invito richiesta del Consiglio Federale.

Eliminato: federale

c) su invito richiesta del Comitato Regionale. (un terzo +1 dei componenti)

Eliminato: regionale

d) su richiesta di almeno un terzo delle Compagnie S.Sp. o A.S.D. aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea ha il compito di:

a) eleggere il Presidente Regionale ed i membri consiglieri del Comitato Regionale;

Eliminato: regionale

b) discutere ed approvare l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività agonistica e sull'attività promozionale dell'anno successivo;

c) deliberare, nei limiti delle Norme Federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Eliminato: norme

d) approvare la relazione sulla gestione situazione finanziaria consuntiva e preventiva predisposta dal Presidente Regionale.

Eliminato: federali

(tutti i termini di convocazione, validità in 1° e 2°, sistemi di votazione ed altre norme verranno stabilite e chiarite nel nuovo Regolamento dei Comitati ?)

ART. 24 - I DELEGATI REGIONALI

1. Nelle Regioni in cui non è possibile costituire un Comitato Regionale, il Consiglio Federale può nominare un Delegato con il compito di rappresentare, nel territorio di competenza, la Federazione e attuare la disposizione di cui all'art. 21 p.3 del presente Statuto.

Eliminato: regioni

Eliminato: nelle

Eliminato: quali

2. I Delegati Regionali durano in carica quattro anni, in coincidenza del mandato del Consiglio Federale, con possibilità di revoca anticipata in caso di inefficienza. In caso di decadenza del Consiglio Federale i Delegati Regionali decadono dalla carica, continuando comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un nuovo Delegato.

Eliminato: il

Eliminato: regionale

Eliminato: federale

Eliminato: delegato

3. Al termine di ciascun anno del proprio mandato, i Delegati Regionali trasmettono al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'attività condotta nel territorio di propria competenza.

Eliminato: delegati

Eliminato: regionali

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: regionali

Eliminato: delegato

Eliminato: delegati

Eliminato: regionali

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: consiglieri

ART. 25 - I COMMISSARI STRAORDINARI

1. Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Periferici per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo. (Non capisco cosa ci possa stare qui questo punto! Secondo me ci sta bene per completare l'art. 13 p.6-d dello statuto)

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: regionale

2. Qualora si verifichi la decadenza dei Comitati Regionali per dimissioni o mancanza del numero minimo di Consiglieri e nei casi sopra indicati (eventualmente art. 13 punto 6. lettera d)), il Consiglio Federale procede alla nomina di un Commissario Straordinario che entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata venga indetta l'Assemblea Regionale per e consentire il rinnovo delle cariche vacanti.

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: svolgono

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che comunque continueranno a svolgere l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alle nuove nomine.

Eliminato: federale

Titolo IV - Assemblee, candidature ed eleggibilità

ART. 26 - ORDINE DEL GIORNO

1. Al Consiglio Federale è affidata la compilazione dell'ordine del giorno da presentare all'Assemblea Nazionale e da inviare ~~agli affiliati~~ alle S.Sp. o A.S.D. con la lettera di convocazione. Eliminato: federale
2. Se le affiliate desiderano inserire argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire il testo al Segretario Generale almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Farà fede la data del timbro postale in caso d'invio postale, ma la richiesta verrà accettata anche se inviata per via telematica, newsletter o e-mail. Eliminato: gli
Eliminato: affiliati
3. Il Presidente Federale può comunicare eventuali modifiche degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale fino a 30 giorni prima della data fissata nella convocazione. Eliminato: nazionale

ART. 27 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali le deleghe possono essere rilasciate, in caso di impedimenti del Presidente società delle S.Sp e A.S.D., ad un Socio della propria Società o Associazione, oppure delegare un'altra Società o Associazione affiliata avente diritto di voto in numero di:
 - 1, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 100 ~~associazioni e società~~ votanti affiliate;
 - 2, fino a 200 ~~società votanti~~ affiliate;
 - 3, fino a 500 ~~società votanti~~ affiliate;
 - 4, fino a 1000 ~~società votanti~~ affiliate;
2. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
 - 1, oltre le 20 ~~società votanti~~ affiliate;
 - 2, oltre le 50 ~~società votanti~~ affiliate;
 - 3, oltre le 100 ~~società votanti~~ affiliate;
3. Oltre ai rappresentanti delle affiliate hanno diritto di parola tutti gli Organi Federali. Eliminato: assemblee
Eliminato: nazionali
Eliminato: presidente
Eliminato: di società
Eliminato: socio
Eliminato: società
Eliminato: società
Eliminato: degli affiliati

ART. 28 - VOTAZIONI IN TUTTE LE ASSEMBLEE (????)

1. Hanno diritto al voto le ~~associazioni e le società~~ S.Sp. o A.S.D. che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività stabilita dai programmi Federali. Eliminato: dell'assemblea
2. Ad ogni affiliata avente diritto di voto sono riconosciuti dieci voti di base, così suddivisi: 7 (sette) al Legale Rappresentante dell'affiliata, 2 (due) al rappresentante degli Atleti e 1 (uno) al rappresentante degli Istruttori. Eliminato: federali
Eliminato: affiliato
Eliminato: legale
Eliminato: rappresentante
Eliminato: dell'affiliato
3. Per le affiliate che possiedono ulteriore capacità di voto, determinata dal riconoscimento di eventuali voti plurimi, ognuno dei tre rappresentanti, oltre i voti di base, esprimerà, in percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo dell'affiliata cui appartiene. Eliminato: atleti
Eliminato: istruttori
Eliminato: gli affiliati
Eliminato: dell'affiliato

4. Ogni affiliata, oltre ai voti di base, esprime i voti plurimi calcolati sulla base dei piazzamenti ottenuti dai propri tesserati nei campionati Europei e/o Mondiali IFAA, nei campionati Italiani e nei campionati Regionali, secondo i criteri qui di seguito stabiliti.

Eliminato: affiliato

Manifestazione	Partecipanti per categoria	Voti plurimi per piazzamento			
		1°	2°	3°	da 4° a 7°
Campionati Europei/Mondiali	> 100	15	10	8	1,5
	> 50	10	7	5	1
	> 20	7	5	3	0,5
Campionati Italiani	> 70	10	7	5	1
	> 35	7	5	3	0,7
	> 15	5	3	2	-
Campionati Regionali	> 50	5	3	2	0,7
	> 25	3	2	1,5	0,3
	> 10	2	1,5	1	-

Proposta di aggiungere voti anche per il Campionato Regionale delle Società sportive o Associazioni che può essere dato dalla somma di tutti piazzamenti di tutti i partecipanti delle singole affiliate in tutte le categorie fino al 10 posto assegnando un punteggio di calcolo da 10 al 1° fino a 1 al 10° piazzamento (modello Roving); questo anche x invogliare le affiliate a mandare sempre più atleti alle Federali.

5. Durante le Assemblee le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. Vengono nominati all'uopo dal Presidente sei scrutatori addetti al controllo dei voti e delle schede.
6. Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione alle cariche federali. Verranno preparate, a cura della Segreteria, apposite schede di votazione, una per ogni organo federale, su cui saranno riportati i nomi dei candidati. Ogni ~~Rappresentante~~ affiliata riceverà tante schede quanti sono i voti a cui ha diritto e potrà esprimerli apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto. Ogni scheda dovrà riportare una sola preferenza. Schede con più preferenze, altri segni o di incerta lettura saranno annullate dagli scrutatori.
7. Le deliberazioni in Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti per l'Assemblea ordinaria, mentre occorre la maggioranza dei due terzi dei voti presenti per l'Assemblea straordinaria.

Si potrebbe desumere che queste norme valgono sia per le Assemblee Nazionali che per quelle Regionali. Si ritiene invece che sarebbe meglio separare e normare singolarmente le due diverse Assemblee (esempio 6 scrutatori alla Regionale Quasi l'intera Assemblea che scruta il proprio voto ...

ART. 29 - CANDIDATURE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI FEDERALI NAZIONALI

In questo caso si ritiene assolutamente INDISPENSABILE separare le norme per gli Organi Nazionali da quelle per gli Organi Regionali

1. Possono concorrere alle cariche Federali Nazionali tutti i tesserati in possesso dei seguenti

Eliminato: federali

requisiti:

- a) cittadinanza italiana
 - b) maggiore età
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d) non aver riportato, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni, Discipline sportive o Enti di promozione sportiva o di altri organismi sportivi riconosciuti dalla Federazione o dal CONI;
 - e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva per l'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le normali prestazioni fisiche dell'attività sportiva;
 - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione;
 - g) non avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le discipline sportive e contro altri organismi riconosciuti dal CONI; (questo sembra ripetere la lettera d) che precede)
 - h) essere tesserati alla FIARC da almeno 2 anni; (almeno 4 anni x il Nazionale e 2 anni x il Regionale)
 - i) essere iscritti da almeno 2 anni negli albi federali, quando previsto come requisito specifico della carica federale nazionale.
2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per la candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia.
 3. Le candidature alle cariche federali nazionali possono essere presentate da ciascun Comitato Regionale nel numero massimo di:
 - a) una per la carica di Presidente;
 - b) due per la carica di Revisore dei Conti
 - c) due per la carica di componente della Commissione d'Appello Federale
 - d) sei per la carica di Consigliere Federale.
 4. Ogni Comitato Regionale nominerà i propri candidati in sede di Assemblea Regionale, anche appositamente convocata. Non necessariamente devono essere presentate tutte le candidature ed a tutte le cariche.
 5. Se i requisiti sopra indicati dovessero venire meno durante il mandato, la carica decadrà con effetto immediato.
 6. Le candidature agli Organi Federali Nazionali ed il programma dei candidati alla Presidenza Federale devono pervenire al Segretario Generale 30 giorni prima della data dell'Assemblea e verranno inviati a tutte le affiliate.
 7. Uno stesso tesserato non può candidarsi, in una Assemblea elettiva, per più cariche contemporaneamente. Qualora vi siano più candidati, accederanno alla carica coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui fosse presentata una sola candidatura per la carica di Presidente Federale, il candidato risulterà eletto nel caso ottenga almeno il 60% dei voti presenti in Assemblea.
 8. Nell'ambito del Consiglio Federale non possono essere eletti più di tre membri appartenenti a S.Sp o A.S.D. dello stesso Comitato regionale, a meno che non si raggiunga il numero di membri necessari. Tale limite non si applica ai Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti e degli Istruttori.
 9. Nel Collegio dei Revisori dei Conti e nella Corte d'Appello Federale non possono essere eletti più di 2 (due) membri appartenenti a S.Sp o A.S.D. facenti parte dello stesso Comitato

Eliminato: t

Eliminato: federazioni

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

Eliminato: regionale

Eliminato: conti

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: regionale

Eliminato: regionale

Eliminato: organi

Eliminato: federali

Eliminato: tutti

Eliminato: gli affiliati

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: Società o associazioni sportive

Eliminato: regionale

Eliminato: consiglieri

Eliminato: atleti

Eliminato: istruttori

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: Società o associazioni sportive

Regionale. (Già con 2 membri sarà difficile comporre le Commissioni; questo punto è molto limitativo)

Eliminato: regionale

10. Per i candidati che avranno ottenuto un numero pari di voti, l'Assemblea procederà ad una votazione di ballottaggio e sarà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Titolo V - Gli organi di giustizia e le garanzie

ART. 30 - PRINCIPI

1. La Giustizia Sportiva è amministrata in base alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Giustizia ed è ispirata ai seguenti principi:

a) ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Eliminato: regolamenti

Eliminato: federali

b) garantire la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica, sia psichica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.

c) sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, del diritto di difesa, del ricorso alla ricusazione del giudice e della revisione del giudizio.

Eliminato: ,

Eliminato: ,

d) garantire l'osservanza delle Norme Federali da parte dei tesserati e delle affiliate che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali di Giustizia.

Eliminato: norme

Eliminato: federali

Eliminato: Affiliati

Eliminato: federali

Eliminato: giustizia

2. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi sopra indicati sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva.

3. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali. Il loro mandato è quadriennale e rinnovabile per non più di due volte.

Eliminato: federali

4. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati.

5. I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti le affiliate e i tesserati alla FIARC.

Eliminato: gli affiliati

6. I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurisprudenza salvo ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto.

7. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Eliminato: federale

8. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti

Eliminato: federale

alla propria giurisdizione.

9. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
10. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
11. Al fine di garantire la celerità della Giustizia Sportiva, le indagini del Procuratore Federale e i procedimenti di primo e secondo grado devono concludersi entro 90 giorni, rispettivamente dall'inizio dell'indagine, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal deposito dei motivi di appello.
12. La Giustizia Sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il Giudice di impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.
13. È consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice di impugnazione.
14. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali.

Eliminato: federale

Eliminato: giustizia

Eliminato: sportiva

Eliminato: giudice

Eliminato: procura

Eliminato: giudice

Eliminato: giudice

Eliminato: procure

Eliminato: federali

ART. 31 - ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia sono:
 - a) Il Giudice unico
 - b) La Commissione d'Appello Federale
 - c) Il Procuratore Federale

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: federale

ART. 32 - IL GIUDICE UNICO

1. Il Giudice unico è l'organo di giustizia di primo grado, è nominato dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale provvede a nominare anche un supplente che opererà in caso di impedimento o di dimissioni del Giudice unico.
3. Egli ha il compito di giudicare in primo grado sulle seguenti materie:
 - a) tutti i casi in materia disciplinare, che contempino la violazione di norme statutarie o regolamentari, nei confronti delle affiliate e dei tesserati, sottoposti al suo giudizio dal Procuratore Federale;
 - b) reclami relativi allo svolgimento di Assemblee e relative deliberazioni. Tali reclami possono essere avanzati dal Consiglio Federale o da chiunque abbia avuto diritto al voto o a seguito di indagini del Procuratore Federale;
 - c) violazioni delle norme antidoping.
4. I provvedimenti del Giudice unico sono immediatamente esecutivi tra le parti, salva la facoltà della Commissione d'Appello Federale di sospenderne l'efficacia.
5. Il Giudice unico può richiedere al Procuratore Federale ulteriori atti istruttori ed indagini, in aggiunta a quelli già assunti, per poter meglio definire il suo giudizio.

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: degli affiliati

Eliminato: federale

Eliminato: assemblee

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: federale

ART. 33 - LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

1. La Commissione d'Appello Federale è l'Organo di Giustizia competente a giudicare in secondo grado sulle questioni sottoposte alla decisione del Giudice unico.

Eliminato: d'appello

Eliminato: federale

Eliminato: l'organo

Eliminato: giustizia

2. Essa ha, inoltre, il compito di esaminare eventuali ricorsi di tesserati ai quali sia stata rifiutata la candidatura a ricoprire cariche elettive.
3. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente, eletti dall'Assemblea Nazionale, e dura in carica quattro anni. Essa elegge fra i suoi componenti un Presidente.
4. In caso di dimissioni di uno o più membri nel corso del mandato, è chiamato a far parte della Commissione la persona che nelle ultime elezioni ha ottenuto più voti senza risultare eletta. Nel caso in cui venga compromessa la funzionalità della Commissione dovrà essere integrata con i membri necessari da eleggersi, entro 90 giorni, in Assemblea Nazionale.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tre membri ed assume le proprie decisioni a maggioranza. Tutte le decisioni sono assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate, che devono ricevere congruo avviso della data e che possono far pervenire documentazione scritta fino a sette giorni prima dell'udienza stessa.
6. Le decisioni adottate in secondo grado sono inappellabili salvo quanto previsto all'articolo 36.

Eliminato: nazionale

Eliminato: nazionale

ART. 34 - IL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale che si avvale di un ufficio di cui è titolare e composto da un sostituto ed eventuali altri collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. Dura in carica per un quadriennio con esclusione di revoca anticipata, in caso di suo impedimento definitivo può essere sostituito in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale.
3. Il mandato può essere rinnovato per non più di due volte.

Eliminato: sportiva

Eliminato: federale

Eliminato: federale

Eliminato: federale

ART. 35 - CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la FIARC a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di Doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

Eliminato: federale

ART. 36 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIARC hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti le affiliate ed i tesserati.
2. Le affiliate ed i tesserati sono tenuti ad aderire agli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220. Nelle materie predette è possibile, ai

Eliminato: gli affiliati

Eliminato: Gli affiliati

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

sensi dell'articolo 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.

3. Le affiliate ed i tesserati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Eliminato: Gli affiliati

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

Eliminato: federali

Eliminato: giudice

ART. 37 - ILLECITO SPORTIVO ED USO DI SOSTANZE VIETATE

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in termini di classifica costituisce illecito sportivo.
2. Costituiscono, invece, illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la Normativa Federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli Organi Federali competenti in materia.
3. Si definiscono frode sportiva, ed in quanto tale sono comportamenti contrari all'ordinamento della Federazione, l'assunzione, l'uso e la somministrazione di metodi o sostanze proibite dalla vigente normativa in materia antidoping.
4. Ai casi di frode sportiva si applicano le norme sportive antidoping emanate dal CONI, in attuazione del codice mondiale antidoping della WADA.

Eliminato: normativa

Eliminato: federale

Eliminato: organi

Eliminato: federali

ART. 38 - SANZIONI

1. Le violazioni delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali comportano, a carico delle affiliate e dei tesserati, le sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia.
2. affiliati Alle affiliate ed ai tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.

Eliminato: federali

Eliminato: degli affiliati

Eliminato: Agli affiliati

ART. 39 - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente della FIARC e di componente di Organi Federali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica Federale e Sociale nell'ambito della FIARC.
3. Le cariche di Presidente e Consigliere Federale sono, inoltre, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI.
4. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta in secondo ordine.
5. Non è consentito ricoprire contemporaneamente più di una carica in un Organo Federale, sia esso Nazionale o Regionale, ed eccezione dei membri del Consiglio Federale che fanno parte del Consiglio di Presidenza.

Eliminato: organi

Eliminato: centrali

Eliminato: federale

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

Eliminato: organi

Eliminato: giustizia

Eliminato: federale

Eliminato: sociale

Eliminato: consigliere

Eliminato: federale

Eliminato: second'ordine

Eliminato: organo

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: regionale

Eliminato: federale

Eliminato: presidenza

Titolo VI - Norme generali e finali

ART. 40 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale affiliati dalle affiliate, purché tali proposte risultino sottoscritte da almeno un terzo affiliati delle affiliate aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la regolarità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria.
3. Il Consiglio Federale può indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportune.
4. Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta a norma di Statuto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno, le proposte di modifiche allo Statuto.
5. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea straordinaria.
6. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

Eliminato: federale

Eliminato: dagli affiliati

Eliminato: degli affiliati

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

Eliminato: federale

Eliminato: nazionale

ART. 41 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FIARC è costituito da:
 - a) immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in: crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Di esso fanno parte, oltre il patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengono alla FIARC senza specifica destinazione. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Vigè inoltre il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

ART. 42 - FINANZIAMENTO

1. La FIARC provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, di tesseramento, tasse gare, ammende varie, incassi di manifestazioni sportive, nonché con qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

Eliminato: federale

ART. 43 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della FIARC ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel bilancio della Federazione dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo previste e/o acquisite e le relative uscite.

3. La situazione di previsione ed il bilancio consuntivo, approvati dal Consiglio Federale, sono immediatamente trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione del Presidente (?? QUALE PRESIDENTE del Collegio Revisori o Federale ??).

Eliminato: Il bilancio

Eliminato: conto

Eliminato: federale

Eliminato: revisori

Eliminato: conti

ART. 44 - CARICHE ONORARIE

1. Acquisiscono la qualifica di Presidente o Socio onorario coloro i quali, avendo acquisito eccezionali meriti verso la FIARC, vengono proclamati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.
2. I Soci o Presidenti onorari sono membri di diritto della Federazione e possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

Eliminato: socio

Eliminato: soci

Eliminato: nazionale

ART. 45 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. In caso di scioglimento della Federazione, tutto il patrimonio di cui all'articolo 40 dovrà essere donato ad Enti di beneficenza, salvo diverse disposizioni del codice civile.

Eliminato: enti

ART. 46 - RIMANDO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rimando alle norme del codice civile che regolano le associazioni.